

**COMUNE DI
VILLALVERNIA**

Provincia di Alessandria

**DELIBERAZIONE N. 36
del 23.11.221**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Auto vidimazione registri previsti dagli articoli 120 e 128 del T.U.L.P.S. R.D. 18.06.1931 n. 773 e determinazione “ valore esiguo” di cui all’art. 247 del regolamento per l’esecuzione del TU citato.

L’anno duemilaventuno addì ventitre’ del mese di novembre alle ore 11:00 nella Sala delle adunanze consiliari.

Previo l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All’appello risultano:

N. d’ord.	Cognome e Nome	Presenti	Assenti
1	PERSI FRANCO - Sindaco	X	
2	RITONDALE CARMELO- Assessore	X	
3	BIGIORNO LUCA - Assessore	X	
	Totali	3	

Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Sig. Dr. Alessandro Parodi con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, il Signor Persi Franco - Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1, del D.Lgs. 267/2000

REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Il Segretario Comunale
Dr. Alessandro Parodi

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DANIA DONATELLA

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Relativamente alle “agenzie d'affari” di cui all'art. 115 T.U.L.P.S., l'art. 120 del T.U.L.P.S. prevede che “Gli esercenti le pubbliche agenzie ... sono obbligati a tenere un registro giornaliero degli affari ...”;
- Relativamente alla “vendita di cose antiche o usate” l'art. 128 T.U.L.P.S. prevede che “I fabbricanti, i commercianti, gli esercenti ... devono tenere un registro delle operazioni di cui al primo comma che compiono giornalmente, in cui sono annotate le generalità di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute e le altre indicazioni prescritte dal regolamento. Tale registro deve essere esibito dagli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, ad ogni loro richiesta. ...”;
- L'art. 247 del Regolamento per l'esecuzione del T.U. citato, approvato con R.D. 06.05.1940, n. 635, stabilisce che il registro del commercio di cose antiche ed usate. Agli effetti dell'art. 128 del T.U. menzionato, deve indicare gli estremi anagrafici, il domicilio dei venditori e compratori, la data dell'operazione commerciale, la specie della merce comprata o venduta ed il prezzo pattuito;
- L'art. 2, primo comma, lett. i), del D.P.R. 28 maggio 2001 n. 311, relativo alla semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni di attività disciplinate dal T.U.L.P.S., aggiunge un secondo comma all'art. 247 DEL Regolamento di cui sopra, disponendo che le norme di cui all'art. 128 dello stesso T.U. si applicano al commercio di cose usate quali gli oggetti d'arte e le cose antiche, di pregio o preziose, nonché alla detenzione da parte delle imprese del settore, comprese quelle artigiane, di oggetti preziosi o in metalli preziosi o recanti pietre preziose, anche usati;
- Lo stesso comma, peraltro, esclude l'applicazione dell'art. 128 del T.U. per il commercio di cose usate “prive di valore o di valore esiguo”;

Considerato che, per stabilire il valore esiguo di un bene usato, possa ritenersi congruo l'importo di € 350.00;

Ritenuto quindi, di determinare l'importo di € 350.00, per le motivazioni sopra espresse, quale valore esiguo delle cose usate di cui all'art. 247 del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 06.05.1940, n. 635 e s.m.i.;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei servizi;

Con voti unanimi favorevoli;

DELIBERA

1. Di procedere all'attivazione dell'intervento per l'auto vidimazione dei registri di cui agli artt. 120 e 128 del T.U.L.P.S. R.D. 18.06.1931 n. 773;
 2. Di determinare in euro trecentocinquanta (€ 350,00) l'importo entro il quale considerare esiguo il valore delle cose usate medesime di cui al punto precedente;
 3. Di dare atto che per le stesse cose usate di valore esiguo, resta pertanto esclusa l'applicazione dell'art. 128 dello stesso T.U., circa l'obbligo del compimento delle operazioni commerciali con persone provviste di documento d'identità e di annotazione di tali operazioni su apposito registro.
 4. Di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma del D.Lgs. 267/2000
-

IL SINDACO
F.to PERSI FRANCO

Il Segretario Comunale
F.to DR.ALESSANDRO PARODI

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSIGLIARI

(Art. 124 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione al Capogruppo di minoranza.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Certifico io Sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 04.01.2022 all'Albo Pretorio on-line nel sito Web istituzionale di questo Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì, 04.01.2022

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Alessandro Parodi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(Art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione:

☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del TUEL 267/2000.

Addì, 04.01.2022

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Alessandro Parodi

Copia conforme per uso amministrativo e d'ufficio.

Villalvernia, 04.01.2022

Il Segretario Comunale
Dr. Alessandro Parodi